

*Allegato C3 alla deliberazione
n. 81 del 22/07/2008 :
inserire nella busta B con data,
firma e timbro per accettazione*



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., PER LA
FORNITURA DI REATTIVI, REAGENTI, TERRENI PER MICROBIOLOGIA,
MATERIALI PER CROMATOGRAFIA E STANDARD**



SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBALDI, 114
TEL. +39 0746.49.11.43 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
C.F. 97172140580 - P.IVA 00915900575



SEDE DI RAPPRESENTANZA

00187 ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 101
TEL. +39 06.48.05.42.01 / 02
FAX +39 06.48.05.42.30



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato d'oneri disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura DI REATTIVI, REAGENTI, TERRENI PER MICROBIOLOGIA, MATERIALI PER CROMATOGRAFIA E STANDARD, per le esigenze delle sezioni provinciali di Arpalazio.

Le quantità e le caratteristiche dei beni oggetto della presente fornitura sono descritte compiutamente nel Capitolato tecnico ([Allegato C2](#)).

I prodotti forniti dovranno essere accompagnati dalla scheda di sicurezza e dal certificato di analisi secondo quanto previsto dal Direttiva 91/155/CE.

La fornitura dei reattivi, reagenti, terreni per microbiologia, materiali per cromatografia e standard ha durata di tre anni dalla data della stipula del contratto, previa emissione, a seconda delle esigenze dei laboratori delle Sezioni provinciali dell'Agazia, di **ordinativo di fornitura** da parte dell'Unità Provveditorato, economato e servizi generali della Divisione Patrimonio Beni e Servizi dell'Agazia.

Art. 2 – Opzioni aggiuntive

- L'Agazia si riserva la facoltà, da esercitarsi entro un anno dalla firma del contratto, di aumentare la fornitura oggetto del lotto 2, (Capitolato Tecnico - [Allegato C2](#)), fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale dello stesso ai prezzi indicati dal fornitore in sede di offerta economica. Al riguardo, il Fornitore si impegna a mantenere le medesime condizioni contrattuali. In particolare, ad aggiudicazione avvenuta, le condizioni economiche pattuite si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata della fornitura, sino alla conclusione del contratto, con espressa rinuncia da parte del Fornitore all'applicazione dell'art. 1467 c.c.. I luoghi di consegna saranno le Sezioni di Arpalazio che saranno precisate in sede di ordine.

Art. 3 - Importo stimato dell'appalto.

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 1.200.000.000,00 (unmilione duecentomila/00) IVA Inclusa, per tre anni dalla data della stipula del contratto;

Art. 4 – Condizioni generali

Sono a carico delle ditte fornitrici, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;

Le ditte fornitrici si obbligano ad eseguire tutte le forniture nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara relativi.

In ogni caso, le ditte fornitrici si obbligano ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico delle ditte fornitrici, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e le



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

ditte fornitrici non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpalazio, assumendosene ogni relativa alea.

Le ditte fornitrici dovranno presentare, in sede di fornitura, la seguente documentazione tecnica:

- I certificati d'analisi e le schede tecniche di ciascun prodotto fornito;
- l'attestazione di conformità indispensabile per i prodotti in vitro rispetto al decreto legislativo 8 settembre 2000 n. 322 "attuazione Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro."

Art. 5 – Esecuzione della Fornitura

Le ditte fornitrici si impegnano, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato a:

- Eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne dei materiali richiesti entro il termine di **dieci giorni consecutivi** dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato tramite fax. Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'amministrazione. La ditta in tal caso deve effettuare specifica comunicazione alla divisione Patrimonio, beni e servizi, Unità Provveditorato, economato e servizi generali entro tre giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna. Per inosservanza dei termini di consegna potrà essere applicata una penalità, prevista nel successivo art. 10 del presente capitolato.
- effettuare le consegne nella qualità, quantità, (attenendosi allo specifico formato richiesto), e presso le Sezioni Provinciali Arpalazio dell'Agenzia di volta in volta indicate negli ordinativi sottoscritti dal dirigente della divisione Patrimonio beni e servizi;
- fornire i materiali richiesti, laddove non espressamente specificato, con una validità residua non inferiore a $\frac{3}{4}$ della validità massima;
- fornire, (solo dove espressamente richiesti negli ordinativi di fornitura sottoscritti dal dirigente della divisione Patrimonio beni e servizi), copia di registrazioni e/o certificazioni ISO/CE;
- fornire i prodotti richiesti in contenitori idonei, impilabili, con chiusura di sicurezza e con la data di scadenza del materiale espressamente indicata nella confezione d'acquisto e le condizioni di conservazione dei prodotti. Nel caso di modifica delle confezioni o di successive variazioni apportate alla produzione, la ditta fornitrice sarà tenuta a darne notizia all'Agenzia che si riserva la facoltà di valutare la possibile risoluzione di contratto per il/i prodotto/i in parola;
- effettuare la consegna dei reattivi richiesti accompagnandoli con relativo certificato di analisi e scheda di sicurezza, che dovranno essere rigorosamente spediti insieme alla merce ordinata, secondo quanto previsto dal Direttiva 91/155/CE;
- fornire materiale offerto conforme a quanto previsto dal D.P.R. 28/01/92 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee" e successive modificazioni, oltre ad ogni altra legge vigente inerente la materia;
- comunicare tempestivamente ad Arpalazio, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Art. 6 – Verifica Tecnica, Termini e Modalità di Consegna

- All’atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l’esatta indicazione delle quantità, del tipo, del luogo di consegna e con riferimento agli estremi dell’ordinazione e della deliberazione indicati nell’ordine stesso;
- Le Sezioni provinciali dell’Agenzia, destinatarie degli ordinativi, accettano la merce salvo verifica. Data però l’impossibilità di controllare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere, anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo, oppure, limitatamente alla qualità, anche se il difetto si appalesi al momento dell’uso.
- l’accettazione da parte dell’Agenzia non solleva quindi la ditta aggiudicataria dalla responsabilità in ordine ai difetti ed imperfezioni, vizi apparenti od occulti, dei prodotti consegnati e non controllati all’atto della consegna ma accertati e contestati successivamente ;
- qualora i prodotti consegnati dovessero risultare inaccettabili qualitativamente o non conformi all’ordine emesso dall’Agenzia, la ditta fornitrice è tenuta all’immediata sostituzione senza ulteriori oneri aggiuntivi. Nel caso di inadempienza l’Agenzia avrà facoltà di acquistare altrove i prodotti a spese della ditta aggiudicataria;
- qualora i prodotti siano sconosciuti agli utilizzatori dell’Agenzia e se da valutazioni analitiche non risultino consoni a soddisfare le esigenze degli utilizzatori, si procederà alla contestazione e verrà comunicata alla ditta la decadenza aggiudicazione del/i prodotto/i in parola. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la suddetta fornitura al secondo classificato in graduatoria;
- il materiale da fornire, nelle quantità richieste, dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore all’atto dell’offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. Se nel corso di validità del contratto dovessero intervenire nuove norme di legge, la ditta fornitrice, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, è tenuta ad uniformarsi a tali prescrizioni.

Art. 7 – Minimo d’ordine e spese di trasporto

- le ditte fornitrici dovranno impegnarsi a consegnare il materiale richiesto a prescindere dall’importo complessivo dell’ordine, applicando eventuali spese di trasporto solo al mancato raggiungimento del minimo d’ordine stabilito;
- le ditte dovranno indicare, nello schema di offerta economica ([Allegato C4](#)), l’importo minimo di ordine al quale non verranno applicate eventuali spese di trasporto e che dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:
 - per i prodotti di microbiologia, (lotto 1), e per il fabbisogno triennale terreni e supplementi, (lotto 2), non superiore ad € 50,00 (cinquanta/00) – Iva Esclusa;
 - per i prodotti di chimica, (lotto 3), non superiore ad € 150,00 (centocinquanta/00) – iva Esclusa;
- eventuali spese di trasporto dovranno essere indicate nello schema di offerta economica (allegato C4);
- eventuali spese di trasporto non dovranno essere superiori ad € 35,00 (trentacinque/00)-Iva esclusa per ogni fornitura;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Art. 8 – Impegno prezzi

La ditta fornitrice si impegna a mantenere invariati i corrispettivi offerti in sede di gara per l'intera durata contrattuale.

Art. 9 – Ordinazione, Modalità di fatturazione e pagamento

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa verrà comunicata ed inoltrata tramite fax.

Le fatture dovranno essere emesse relativamente ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura (n. Ordine, n. della deliberazione con la quale è stato assunto l'impegno, codice forniture, codice bolla, data di consegna, ecc).

Le fatture dovranno essere intestate a:

ARPALAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti
Partita IVA n. 00915900575

e recapitate a:

ARPALAZIO SEDE REGIONALE – UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
Via Garibaldi, 114 – 02100 Rieti Tel. 0746/267201 Fax. 0746/267278

I pagamenti saranno disposti a seguito della presentazione di regolari fatture, redatte secondo la normativa vigente, a mezzo di accredito mediante bonifico bancario, senza spese per l'amministrazione, sul c/c intestato alla ditta fornitrice indicato in sede di offerta.

La ditta fornitrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpalazio le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la ditta fornitrice non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In nessun caso, ivi compreso il caso dei ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la ditta fornitrice potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi; qualora la ditta fornitrice si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da parte di Arpalazio.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Agenzia dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'Agenzia nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Agenzia è portatrice in quanto erogatrice anche di Pubblico Servizio;

Art. 10 – Penali

Le ditte fornitrici hanno l'obbligo di garantire che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel presente capitolato e in quello tecnico.

Qualora Arpalazio rilevi inosservanze delle modalità e dei tempi di svolgimento della fornitura, (specificati all'art. 5 del presente capitolato), provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta alle ditte fornitrici al fine dell'adozione da parte delle stesse dei necessari provvedimenti.

In caso di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore, rispetto ai tempi pattuiti, (art. 5 comma 1 del presente capitolato), Arpalazio ha facoltà di esigere le seguenti penali:



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

- Per inosservanza dei termini di consegna potrà essere applicata una penalità compresa **dallo 0,1,% al 1 % per ogni giorno di ritardo**, sull'importo della fornitura non consegnata nel termine massimo di cui all'art. 5 del presente Capitolato.
- Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di acquistare il materiale non consegnato da altra ditta operante nel mercato, addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Analoga facoltà di risoluzione ed analoghe conseguenze potranno prodursi nel caso in cui, nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dinanzi specificate, si sia verificata tre volte. L'amministrazione concretatesi le tre inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà alla ditta fornitrice apposita dichiarazione in tal senso.
- Ai fini dell'applicazione della penale compresa dallo 0,10 % al 1% per ogni giorno di ritardo sull'importo della fornitura, sarà considerata come non avvenuta la consegna degli articoli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo, che sarà insindacabilmente stabilito dall'Amministrazione.
- In caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata non inferiore al 1% e non superiore 10%, da determinarsi inappellabilmente da parte dell'Agenzia.
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati alla ditta fornitrice da Arpalazio. La ditta fornitrice dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute valide a giudizio di Arpalazio, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta fornitrice le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- Arpalazio potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti alla ditta fornitrice medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art 11 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- Per la quota trattenuta sui corrispettivi, la ditta fornitrice dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.
- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta fornitrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per Arpalazio di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
- L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto di Arpalazio di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1328 cod. civ.

Art. 11 – Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, relativamente al solo lotto 2, la ditta fornitrice, dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'importo



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., l'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in tal caso il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito e produrre in copia la relativa documentazione (da allegare in busta A).

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta fornitrice, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpalazio, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10 (Penali), ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Arpalazio.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora la cauzione non sia prestata con le modalità sopra stabilite, Arpalazio ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Si conviene che Arpalazio potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta Fornitrice con Raccomandata A/R, il presente contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Arpalazio;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpalazio;
- negli altri casi di cui all'articolo 15 del presente Capitolato;
- L'Agenzia si riserva di dichiarare risolto il contratto quando, per tre volte, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione totale o parziale di una consegna di merce, la ditta non vi abbia provveduto o, provvedendovi, anche la partita sostituita abbia dato luogo a reclami;
- L'Agenzia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto quando, per tre volte, la ditta non rispetti il termine di consegna concordato all'art. 5 del presente Capitolato;
- L'Agenzia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto in base a quanto previsto dai precedenti art. 10 comma 2 ed art. 11 ultimo comma;

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione alla ditta fornitrice a mezzo Raccomandata A/R.

In caso di risoluzione del contratto, il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpalazio il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla ditta fornitrice.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Arpalazio non riconoscerà al fornitore nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa della ditta fornitrice.

Alla ditta inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Arpalazio rispetto a quelle previste dal contratto risolto; le stesse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la ditta fornitrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13- Recesso

Arpalazio ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti della ditta fornitrice, anche se non gravi, recidendo unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera A/R.
- in base a quanto previsto dal precedente art. 10 comma 2.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro la ditta fornitrice un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta fornitrice;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta fornitrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpalazio.

In caso di recesso da parte di Arpalazio, al fornitore saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti fino alla data della comunicazione di cui sopra, ovvero alla quota parte di fornitura già effettuata, più i costi effettivamente sostenuti relativamente alla parte di fornitura non ancora espletata, rinunciando la ditta fornitrice espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Art. 14 – Subappalto

La cessione in subappalto della fornitura deve essere approvata preventivamente dall'Amministrazione. Qualora la ditta fornitrice ceda in subappalto la fornitura senza la preventiva approvazione, è facoltà di Arpalazio risolvere il contratto.

Art. 15 – Obblighi amministrativi dell'aggiudicatario

La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione i documenti che le verranno richiesti dai competenti uffici dell'Agenzia.

Nel caso di mancato invio di questa documentazione, e/o di mancata costituzione della cauzione definitiva, di cui all'art. 11 del presente Capitolato, l'Agenzia si riserva la facoltà di far decadere la ditta stessa dall'aggiudicazione della fornitura.

Art. 16 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17 – Spese di contratto

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpalazio, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione del servizio, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 18 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed Arpalazio in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

Per accettazione

**Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o altro soggetto
con comprovati poteri di firma**
